

**TRIBUNALE DI MILANO**  
**1^ SEZIONE CIVILE**  
**R.G. N. [REDACTED]**

Il Giudice del Tribunale di Milano, [REDACTED] in  
funzione di giudice monocratico, a scioglimento della riserva che precede ha  
pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nel procedimento civile iscritto al n. [REDACTED] promosso

Da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Casula  
presso il cui studio in Milano, via Chiossetto n. 12, è elettivamente domiciliato  
per delega in atti;

**RICORRENTE**

contro

**MINISTERO dell'INTERNO presso la COMMISSIONE TERRITORIALE  
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE  
presso la PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

**RESISTENTE - CONTUMACE**

Con l'intervento obbligatorio del

**PUBBLICO MINISTERO**

Oggetto: ricorso ex art. 35 D. l.vo 25/2008 per il riconoscimento del diritto di  
protezione internazionale

Conclusioni precisate dal procuratore del ricorrente come da ricorso

10/2

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 35 d. lgs. 25/2008, depositato il 13.3.2012, notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza al ricorrente e al Ministero dell'Interno presso la competente Commissione Territoriale e comunicato al PM, [REDACTED] adiva l'istesso Tribunale proponendo opposizione avverso il provvedimento di rigetto [REDACTED] della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale il [REDACTED] notificato il [REDACTED]. Risulta dunque rispettato il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto previsto dal comma 1 del citato art. 35 a pena di inammissibilità del ricorso.

L'amministrazione statale resistente non riteneva di costituirsi e veniva dichiarata contumace all'udienza del 16.7.2012.

All'udienza di comparizione del 16.7.2012 il ricorrente si presentava per rendere l'interrogatorio libero, con l'ausilio di un interprete volontario.

Va premesso che la presente opposizione ex art. 35 d. lgs. 25/2008 non si atteggia come impugnazione tecnicamente intesa, poichè l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

La controversia verte sulla pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o in subordine la protezione sussidiaria a norma del d. lgs. n. 251 del 19.11.2007.

Il d. lgs. n. 251/2007 disciplina, in attuazione della direttiva n. 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con L. 722/1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.1967, ratificato con L. n. 95/1970).

L'art. 2 del citato d. lgs. 251/2007 definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10" (lett.e) dell'art. 2), mentre "persona ammissibile di protezione sussidiaria" è il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel

relazione avuta con un uomo, fratello di due attivisti del partito avversario a quello della sua militanza, Muslin League.

Il richiedente quindi pone a fondamento della domanda di protezione motivi legati alla propria identità sessuale; egli infatti si dichiara "omosessuale", come confermato in sede di interrogatorio all'udienza del 16.7.2012, precisando di avere abbandonato il Pakistan a seguito delle minacce ricevute, da parte dei fratelli del suo fidanzato.

La circostanza della sua omosessualità è stata oggetto di prova testimoniale in data 11.2.2013, durante la quale il signor [redacted] (stesso villaggio del ricorrente), riferisce sulla sua conoscenza del ricorrente già in Pakistan a partire dal 2006. Il testimone inoltre narra che egli era a conoscenza dell'omosessualità di [redacted] del clima di isolamento al quale egli era sottoposto a causa del proprio orientamento sessuale.

Alla luce della testimonianza, la vicenda narrata risulta credibile, e consente di ritenere che il ricorrente possa subire, in caso di rientro in Pakistan, una persecuzione personale e diretta nel suo Paese di origine – a causa di ragioni sessuali, rilevanti ai fini in esame – e che facendovi ritorno vi sarebbe il fondato timore che egli possa essere condannato alla lapidazione atteso che in Pakistan qualsiasi attività sessuale al di fuori del matrimonio eterosessuale è illegale, così come provato dalla documentazione allegata.

Tale motivazione può dunque inquadrarsi in quegli "atti persecutori" previsti dall'artt. 7 e 8 del d. lgs 251/2007, pertanto riconducibili all'art. 1 lett. a) della Convenzione di Ginevra.

In siffatta situazione, ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 2, lett. e) del d. lgs. n.251/2007 e la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato va accolta.

La mancata costituzione dell'amministrazione statale convenuta esonera dal pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 35 d. lgs. 25/2008 proposto, con ricorso depositato il 13.3.2012, da [redacted] nei confronti del Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano, avverso il provvedimento di rigetto n. [redacted] emesso dalla predetta Commissione Territoriale il 22.12.2011 e notificato il 17.2.2012, con l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero, contrariis reiectis, così provvede:

- Accoglie il ricorso;

*pol*  
n

- Accerta e dichiara lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 di [REDACTED]
- Nulla per le spese;
- Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al ricorrente, al ministero dell'Interno presso la competente Commissione Territoriale e per la comunicazione del Pubblico Ministero.

Così deciso in Milano il 24.3.2013

Il giudice

[REDACTED]  
R. [REDACTED]

TRIBUNALE DI MILANO  
24 MAR 2013  
L. CANCELLIERE